

ALBERTO ROCCELLA

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia
di ambiente nel 2009 (*)

SOMMARIO: 1. Il Codice dell'ambiente. — 2. Lo smaltimento dei rifiuti. — 3. Gli impianti a rischio di incidenti rilevanti. — 4. Le emissioni in atmosfera. — 5. La caccia. — 6. La conservazione degli *habitat* naturali. — 7. La valorizzazione dei beni ambientali. — 8. I parchi nazionali. — 9. La tutela del paesaggio. — 10. Ulteriori rinvii.

1. *Il Codice dell'ambiente.*

(s. 225; s. 232; s. 233; s. 234; s. 235; s. 246; s. 247; s. 249; s. 250; s. 251; s. 254)

Il c.d. *Codice dell'ambiente* (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, emanato in attuazione della delega legislativa disposta dalla l. 15 dicembre 2004, n. 308) è stato impugnato dalle Regioni con tredici ricorsi (di cui due della stessa Regione, l'Emilia-Romagna), che hanno sollevato un numero molto elevato di questioni di legittimità costituzionale. Il Codice è stato in seguito ampiamente modificato da due decreti correttivi (d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284; d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) i quali hanno consentito alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere per molte questioni, poiché le modificazioni apportate sono state considerate soddisfattive per le Regioni. I giudizi sono stati definiti da undici sentenze le quali hanno deciso le diverse questioni proposte raggruppandole in modo omogeneo. I relatori sono stati tutti diversi; in un caso (sent. n. 232) il giudice relatore è stato sostituito

(*) La presente rassegna costituisce il capitolo XVI, *Ambiente, beni e attività culturali*, di *Viva Vox Constitutionis 2009. Temi e tendenze della giurisprudenza costituzionale dell'anno 2009*, a cura di Valerio Onida e Barbara Randazzo, in corso di pubblicazione nella collana del Centro di Studi sulla Giustizia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, Milano, Giuffrè. Si ringraziano i curatori e l'editore,

per la redazione della sentenza. L'impianto complessivo del Codice dell'ambiente ha resistito al giudizio della Corte, la quale ha accolto soltanto poche e marginali questioni di legittimità costituzionale. Sulle sentenze esaminate in questo paragrafo si rinvia anche, per gli aspetti concernenti la ripartizione di potestà legislativa fra Stato e Regioni e le competenze amministrative regionali, al *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.5.

La **sent. n. 225** ha deciso alcune delle questioni proposte dalle Regioni, ordinandole a sua volta in quattro gruppi: 1) censure avverso l'intero decreto legislativo (o avverso le disposizioni impugnate) per vizi del procedimento di formazione del decreto legislativo ovvero per violazioni della legge delega tali da inficiare l'intero d.lgs. n. 152 del 2006; 2) questioni concernenti la prima e la seconda parte del d.lgs. n. 152 del 2006, ma estranee alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS); 3) violazione del termine di attuazione della delega nonché violazioni procedurali riguardanti la disciplina della VAS; 4) questioni riguardanti specifiche disposizioni in materia di VAS. Si considerano qui solo le questioni del quarto gruppo.

La sentenza ha premesso alla decisione delle questioni trattate (e decise con un dispositivo articolato in trenta punti) una utile ricognizione della giurisprudenza della Corte in tema di tutela dell'ambiente, ponendo in evidenza i contenuti più rilevanti e le correlate precisazioni terminologiche. Per l'individuazione della materia in oggetto occorre guardare all'oggetto della disciplina (statale o regionale) nonché alla sua *ratio*, confrontandola con l'elenco contenuto nell'art. 117 Cost. La materia ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito a un bene, l'ambiente (sentt. n. 367 e n. 378 del 2007, in *Viva Vox 2007*, pp. 268-273 e pp. 254-256; sent. n. 12 del 2009, al par. 8), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (sent. n. 104 del 2008, in *Viva Vox 2008*, p. 332-334; sentt. n. 10 e n. 30 del 2009, ai parr. 2 e 6). Sullo stesso bene, l'ambiente, concorrono diverse competenze (sent. n. 105 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 330-331), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (sentt.

n. 367 e n. 378 del 2007, già citate; sentt. n. 104 e n. 105 del 2008, già citate; sentt n. 12 e n. 61 del 2009, ai parr. 8 e 2). Allo Stato sono affidate la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela (sent. n. 61 del 2009, al par. 2): alle Regioni compete, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentt. n. 62 e n. 214 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316 e pp. 318-319), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. Pertanto la competenza statale sulla tutela dell'ambiente costituisce limite all'esercizio delle competenze regionali (sentt. n. 180 e n. 437 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 335-337 e pp. 338-339; sent. n. 164 del 2009, al *Cap. XIII, Urbanistica, edilizia ed espropriazioni*, par. 3). Una volta fissati dallo Stato i livelli di tutela dell'ambiente, le Regioni, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli più elevati (sent. n. 104 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 332-334; sentt. n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009 ai parr. 8, 6 e 2), così incidendo in modo indiretto sulla materia. Strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è quella della salute, poiché la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo, ma le due competenze hanno oggetti diversi (l'ambiente e la salute), e la fissazione, da parte delle Regioni, di livelli più elevati di tutela ambientale ai fini della tutela della salute umana solo indirettamente produce effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente protetto dalle norme statali. Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto.

Tutte le censure del quarto gruppo, relative alla disciplina della VAS, sono state trasferite alla disciplina conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 e sono state dichiarate inammissibili o infondate, a partire dal presupposto già affermato dalla sent. n. 398 del 2006 (in *Viva Vox 2006*, pp. 240 e 245-247), che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla tutela dell'ambiente. La VAS, infatti, pur intervenendo nell'ambito di piani o programmi statali o regionali che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia,

telecomunicazioni, agricoltura, etc.), non è riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha per oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente. Le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione a un organo statale, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente. La possibilità per ciascuna Regione interessata di designare un esperto in tale organo non è imposta dalla Costituzione, ma discende soltanto dalla scelta discrezionale della legge statale. La sentenza ha respinto inoltre le censure mosse nei confronti della disciplina della VAS in quanto disciplina di dettaglio, in violazione della potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, respingendo la tesi che la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente sia limitata alla predisposizione di *standard* minimi o uniformi di tutela; lo Stato deve invece assicurare una tutela «adeguata e non riducibile» (sent. n. 61 del 2009, al par. 2). L'esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, a un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente; pertanto la questione di legittimità costituzionale della previsione di un potere sostitutivo statale è stata dichiarata inammissibile perché la censura prospettata si risolveva in una censura di ragionevolezza della legge e non atteneva alle competenze regionali.

In effetti il d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto procedure di VAS regionali da disciplinare con legge regionale (art. 7) e con applicazione suppletiva della disciplina statale in carenza di disposizioni regionali compatibili con quelle del Codice dell'ambiente (art. 35). La tutela dell'ambiente, intesa in questo caso non più come materia trasversale ma come materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato, si conferma così come una materia peculiare. Secondo la sentenza, sia pure implicitamente, nell'ambito di questa materia si manifesta una nuova tipologia di potestà

legislativa che non ha fondamento espresso nel testo vigente dell'art. 117 Cost.; oltre alla potestà legislativa regionale concorrente e a quella residuale, la sentenza ha ravvisato, infatti, un terzo tipo di potestà legislativa regionale, non garantita costituzionalmente bensì istituita discrezionalmente con legge statale e attinente ad aspetti specifici (nel caso di specie, la VAS) di una materia, la tutela dell'ambiente, considerata di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rimangono incerte le caratteristiche di questo terzo tipo di potestà legislativa regionale, in particolare se essa possa riferirsi anche ad altre materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e se corrisponda pienamente alla potestà legislativa prevista dal testo originario dell'art. 117, secondo comma, Cost. e quindi sia limitata all'attuazione delle leggi statali, o se invece, come appare più plausibile, le leggi statali possano di volta in volta stabilire limiti diversi e meno stringenti rispetto alla semplice attuazione.

La **sent. n. 232** ha deciso le questioni di legittimità costituzionale relative alla sezione I, *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*, della parte III del Codice dell'ambiente (e anche all'art. 175, compreso tra le disposizioni transitorie e finali). La sentenza, per la cui redazione il relatore è stato sostituito da altro giudice, ha deciso un numero molto elevato di questioni: il dispositivo è articolato in quarantadue punti, con l'accoglimento solo di tre questioni, mentre per tutte le altre questioni la decisione è stata di inammissibilità, di non fondatezza o di cessazione della materia del contendere. Le disposizioni impugnate sono state ricondotte alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, in quanto perseguono scopi che attengono con buona evidenza direttamente alla tutela delle condizioni e qualità intrinseche del suolo e non già alla sua utilizzazione. La sentenza ha però accolto le censure concernenti tre disposizioni del Codice: l'art. 57, comma 1, lett. *b*), che attribuiva al Presidente del Consiglio dei Ministri l'approvazione del programma nazionale di intervento, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni; l'art. 58, comma 3, lett. *a*), che affidava generali funzioni di programmazione e finanziamento al Ministro dell'ambiente; l'art. 58, comma 3, lett. *d*), secondo cui spetta al Ministro dell'ambiente identificare le linee fondamentali

dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali. La sentenza ha ritenuto (par. n. 8.6. del *Considerato in diritto*) che il programma nazionale, per l'ampiezza del proprio contenuto, sia suscettibile di produrre significativi effetti indiretti anche nella materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente, e ha affermato che il principio di leale collaborazione richiede il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere, come già previsto dall'art. 88, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. La disposizione impugnata è stata quindi dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato previo parere della Conferenza unificata. Per gli stessi motivi e negli stessi termini la sentenza ha accolto la questione di legittimità costituzionale delle altre due disposizioni indicate (parr. n. 9.3. e n. 9.5. del *Considerato in diritto*).

La **sent. n. 233** ha deciso le questioni di legittimità costituzionale della Sezione II della Parte III del Codice, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento. Il dispositivo di questa sentenza consiste di soli undici punti, con pronunce di cessazione della materia del contendere, di inammissibilità per genericità delle censure o di non fondatezza delle questioni proposte. Tutte le disposizioni impugnate sono state ricondotte alla tutela dell'ambiente e la previsione di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale è stata considerata volta ad assicurare *standard* omogenei sul territorio nazionale. Del resto in materia ambientale, di potestà legislativa esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi, come nelle materie di legislazione concorrente: il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio. Le censure di violazione dell'autonomia finanziaria regionale, per le spese conseguenti ai nuovi compiti relativi all'acquisizione di informazioni finalizzate al controllo e

monitoraggio sullo stato di qualità delle acque affidati alle Regioni sono state dichiarate infondate poiché le modalità di diffusione e di trasmissione dei dati e delle informazioni sono state demandate a un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale, avendo per oggetto gli aspetti organizzativi, ben potrà regolare i costi delle operazioni. Infine una censura concernente la disciplina delle acque marine e salmastre per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo è stata dichiarata infondata in quanto la disposizione impugnata non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia.

La **sent. n. 234** ha deciso le questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni del Codice dell'ambiente sulla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il dispositivo della sentenza, articolato in trenta punti, reca, come per la sentenza precedente, solo pronunce di cessazione della materia del contendere per il carattere satisfattivo delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, di inammissibilità per genericità delle censure che non argomentavano a sufficienza sulla lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni e, infine, di non fondatezza delle questioni proposte. La censura di lesione delle prerogative regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute è stata dichiarata infondata poiché la valutazione d'impatto ambientale attiene alla tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.; ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento di VIA, il predetto titolo di legittimazione statale. La *ratio decidendi* della questione è quindi la stessa della sent. n. 225, più sopra illustrata, per la parte relativa alla VAS. Anche la censura di violazione dell'art. 118 Cost. è stata dichiarata infondata poiché, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetta alla legge statale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo; inoltre l'attribuzione a organi centrali delle

competenze amministrative si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni. Del resto l'art. 35, comma 1, del Codice ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Anche in questa sentenza, come già nella sent. n. 233, illustrata più sopra, la Corte ha affermato che le Regioni non hanno motivo di censurare la normativa statale per il suo estremo dettaglio giacché nelle materie (come la tutela dell'ambiente) di esclusiva competenza dello Stato, non viene neppure in rilievo la dicotomia norme di principio - norme di dettaglio, dal momento che tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni.

Le questioni di legittimità costituzionale relative alla parte VI del Codice dell'ambiente in tema di danno ambientale sono state decise dalla **sent. n. 235**, il cui dispositivo è articolato in tredici punti. Tutte le censure regionali sono state dichiarate inammissibili (per genericità, per mancanza di argomentazione, per mancata incidenza su competenze regionali costituzionalmente garantite) o non fondate. A quest'ultimo fine la sentenza ha richiamato le sentt. n. 61 e n. 12 del 2009 (illustrate ai successivi parr. n. 2 e n. 8), secondo cui la disciplina statale di tutela dell'ambiente rappresenta un limite alla disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze loro proprie. Lo Stato, quindi, detta, in materia di tutela dell'ambiente, una disciplina inderogabile *in pejus*, che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola, anche quando esse esercitino la potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione in altre materie. La ricostruzione del rapporto fra i due ordini di potestà legislative in termini di prevalenza della disciplina ambientale statale su quella dettata dalle Regioni in materie di loro competenza (nel senso che la tutela dell'ambiente è un presupposto della sua fruizione) non ha

consentito alla sentenza di ravvisare, nella specifica materia del danno ambientale, una interferenza fra competenze, interferenza che invece costituisce il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione e, quindi, anche il fondamento delle numerose censure regionali. Le Regioni avevano censurato anche le disposizioni del Codice che avevano disciplinato l'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale, attribuendo all'amministrazione statale, in particolare, il potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione o ripristino, nonché di assumere direttamente tali misure, deducendo la violazione dell'art. 118 Cost; ma, secondo la sentenza la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.

La **sent. n. 246** ha deciso numerose questioni di legittimità costituzionale concernenti disposizioni del Codice dell'ambiente in tema di difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche, sanzioni amministrative in tema di inquinamento idrico e, infine, disposizioni transitorie e finali. Il dispositivo della sentenza è articolato in ben quarantaquattro punti, recanti dichiarazioni di inammissibilità delle censure, di cessazione della materia del contendere per il carattere satisfattivo delle modifiche al Codice apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, di non fondatezza. L'unica questione accolta riguarda l'obbligo di affissione dei bilanci delle Autorità d'ambito: si tratta di questione del tutto marginale che la sentenza ha accolto trattandosi di una disciplina di minuto dettaglio che regola una specifica modalità di pubblicità, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli di competenza statali quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente. La dichiarazione di non fondatezza delle numerose altre censure regionali si è basata sulla

riconducibilità delle disposizioni impugnate a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato quali l'ordinamento civile (per il regime proprietario delle acque, per la dotazione dei gestori del servizio idrico integrato), ancora l'ordinamento civile e la tutela dell'ambiente (per i criteri dell'uso delle acque), la tutela dell'ambiente (per la disciplina dell'equilibrio del bilancio idrico e del risparmio della risorsa idrica), la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente (per la gestione delle risorse idriche mediante le Autorità d'ambito nonché per la tariffa del servizio idrico integrato e le modalità della sua riscossione da parte del gestore del servizio).

La **sent. n. 247** ha deciso quattro gruppi di questioni, concernenti rispettivamente la normativa in materia di gestione degli imballaggi, la disciplina dei Consorzi nazionali per la gestione di particolari tipi di rifiuti, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la bonifica dei siti contaminati; si è aggiunta inoltre la decisione sull'art. 265, comma 3, del Codice, in tema di promozione della ricerca in materia di bonifica ambientale. Anche questa sentenza è molto complessa: il suo dispositivo si articola in trentasei punti. Le disposizioni impugnate sono state ricondotte alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con conseguente dichiarazione di non fondatezza (se non di inammissibilità o di cessazione della materia del contendere) delle censure regionali. Una motivazione speciale è stata dedicata alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, per la quale è stata comunque esclusa una competenza regionale ed è stata affermata invece la competenza esclusiva dello Stato, sia che la tariffa venga qualificata come corrispettivo del servizio reso o invece come imposizione di tipo tributario; nel primo caso, infatti, la tariffa rientrerebbe nelle materie dell'ordinamento civile, della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.

La sentenza ha accolto soltanto due questioni, di cui la prima in tema di bonifica dei siti contaminati, la quale va ascritta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tuttavia, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette

aree. La sentenza ha quindi ritenuto in contrasto col principio di leale collaborazione l'esclusione dell'apporto partecipativo delle Regioni, dotate di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia. Pertanto secondo la sentenza il cosiddetto "regolamento aree agricole" previsto dall'art. 241 del Codice (regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, nonché a quelli di emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento) deve essere emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve precedere il concerto degli altri organi statali.

L'altra questione accolta riguarda il decreto ministeriale sulle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università e presso le imprese e i loro consorzi, previsto dall'art. 265 del Codice. Anche in questo caso la connessione con la tematica della ricerca scientifica e tecnologica, assegnata dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza concorrente delle Regioni, richiede il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

La **sent. n. 249** ha deciso un nutrito gruppo di questioni concernenti la disciplina della gestione dei rifiuti. La sentenza, il cui dispositivo è articolato in venticinque punti, ha confermato che la disciplina dei rifiuti va ascritta alla materia della tutela dell'ambiente, pur restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (sent. n. 62 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316). La disciplina del cosiddetto catasto dei rifiuti è stata considerata rivolta alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale. La disciplina degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale è stata considerata coerente con il principio di sussidiarietà, in vista del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica di questi impianti sul territorio

nazionale. Anche l'attribuzione allo Stato del compito di determinare criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali è stata valutata coerente con esigenze di uniformità e omogeneità sul territorio nazionale, considerata la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e la competenza a stabilire principi fondamentali nella materia, di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio. La previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per le gare d'appalto per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è stata giudicata adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.

La sentenza ha accolto soltanto tre questioni, tutte di carattere marginale. La prima questione accolta riguarda il potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La sentenza ha confermato in linea di principio l'ammissibilità di poteri sostitutivi, anche oltre quanto previsto dall'art. 120 Cost. (v. sent. n. 43 del 2004, in *Viva Vox 2004*, pp. 609-611), ma ha censurato la previsione di una sostituzione statale attivabile direttamente in caso di inerzia degli enti locali in riferimento all'attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all'adozione del piano, siano poste in condizione di esercitare il proprio potere sostitutivo, con conseguente lesione delle loro attribuzioni. La seconda questione accolta concerne la disciplina del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di servizio di gestione dei rifiuti, per la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio di tale potere sostitutivo, con lesione dell'autonomia regionale in una materia, il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza delle Regioni. La terza questione accolta riguarda il vincolo della previa intesa con il Ministro dell'ambiente per le leggi regionali che indichino maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti: il vincolo è stato ritenuto lesivo dell'autonomia regionale, dato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione.

La **sent. n. 250** ha deciso le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni del Codice dell'ambiente in tema di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Anche

questa sentenza presenta un dispositivo molto ampio, articolato in venticinque punti; è stata accolta una sola questione, seguita da tre dichiarazioni di illegittimità consequenziale. La disposizione su future misure statali volte a promuovere l'impiego di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è stata considerata non direttamente lesiva dell'autonomia finanziaria regionale nonché della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute e di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia: queste future misure dovranno essere rispettose dell'autonomia regionale. La disciplina del regime autorizzatorio delle emissioni in atmosfera (art. 269 del Codice) è stata ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, facendo così cadere in radice le censure concernenti il carattere dettagliato delle disposizioni impugnate; in ogni caso le disposizioni impugnate, ancorché inquadrabili nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, sono state considerate espressione di principi fondamentali della materia. Il regime dell'autorizzazione, inoltre, è stato interpretato nel senso che non rechi un divieto, per l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di modificare, durante il periodo quindicennale di validità del titolo, le prescrizioni concernenti gli impianti in base all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione ambientale. La possibilità riconosciuta alle Regioni di rendere più severa la disciplina statale dell'inquinamento atmosferico, d'intesa col Ministro dell'ambiente e col Ministro della salute, è stata considerata adeguata a contemperare la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente con le competenze concorrenti delle Regioni in tema di tutela della salute e di governo del territorio. L'unica questione accolta riguarda la competenza dell'ispettorato provinciale del lavoro al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore ad una certa soglia (art. 287 del Codice), funzione che il d.lgs. 112 del 1998 aveva affidato alle Regioni. La sentenza ha riconosciuto la lesione dell'autonomia regionale in materia di formazione professionale e ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale consequenziale di disposizioni connesse.

La **sent. n. 251** ha deciso alcune questioni relative alla parte III del Codice, sulla tutela dei corpi idrici, con un dispositivo articolato in quindici punti. Tutte le questioni sono state dichiarate inammissibili (per difetto di interesse o genericità delle censure) o infondate. Nel merito la sentenza ha affermato che, al fine di ritenere illegittima una disposizione del Codice dell'ambiente per contrasto con i principi enunciati nella legge di delega (l. n. 308 del 2004, art. 1, comma 8) non è sufficiente la mera deduzione dell'effetto riduttivo delle attribuzioni regionali della nuova disciplina rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1998; la valutazione di conformità a Costituzione delle nuove disposizioni deve essere condotta alla luce dell'insieme dei criteri direttivi della delega legislativa. In particolare le disposizioni in tema di individuazione delle aree sensibili sono state ascritte alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale; l'allocazione delle relative funzioni amministrative è stata giudicata coerente con il principio di sussidiarietà, dovendo rispondere a criteri uniformi e omogenei. Anche la tutela quantitativa della risorsa idrica e la pianificazione della sua utilizzazione è stata ricondotta alla tutela dell'ambiente. Le censure nei confronti di un parere del Ministro dell'ambiente alle Regioni in tema di controllo di taluni tipi di scarichi idrici sono state rigettate per il carattere non vincolante del parere, diretto, secondo la sentenza, solo all'attività amministrativa, e non anche a quella legislativa, delle Regioni. La sentenza ha fatto salvi anche il nuovo parere vincolante dell'Autorità di bacino nel procedimento di concessione di acqua pubblica e la sottoposizione dei programmi regionali di misure per la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici all'approvazione della stessa Autorità di bacino. La sentenza ha riconosciuto l'incidenza di questi poteri dell'Autorità di bacino sul governo del territorio e, più, in generale, sulle politiche del territorio di competenza regionale, ma ha ritenuto le disposizioni non in contrasto con il riparto costituzionale di competenza tra Stato e Regioni.

La **sent. n. 254** ha deciso le questioni relative alla sezione II, *Tutela delle acque dall'inquinamento*, della parte V del Codice dell'ambiente. Il dispositivo della sentenza si articola in quindici punti. Nessuna delle questioni proposte è stata accolta, in coerenza

con l'affermazione generale che tutte le disposizioni impugnate sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente. Si tratta, secondo la sentenza, di disposizioni aventi finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico, tutti scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque. In particolare la sentenza ha dichiarato infondate le censure regionali relative alla configurazione del piano di tutela delle acque e ai suoi rapporti con il piano di bacino distrettuale e il piano di gestione. Le disposizioni sulle politiche dei prezzi dell'acqua sono state considerate inidonee a operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze. L'attività conoscitiva e di monitoraggio è stata considerata una misura di tutela dell'ambiente e pertanto di competenza statale; anche il piano di tutela delle acque è stato fatto rientrare nella tutela dell'ambiente, con conseguente rigetto delle censure per lesione dell'autonomia regionale in materia di governo del territorio. La sentenza ha infine rigettato la censura concernente i poteri sostitutivi statali in caso di mancata effettuazione, da parte delle Regioni, dei controlli previsti dalla parte terza del Codice dell'ambiente, confermando il precedente della sua giurisprudenza secondo cui la disciplina generale del potere sostitutivo statale posta dall'art. 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131, non esclude l'operatività di disposizioni speciali sul potere sostitutivo per specifiche materie (sent. n. 240 del 2004, in *Viva Vox 2004*, p. 615).

2. *Lo smaltimento dei rifiuti.*
(s. 10; s. 61; s. 314; s. 315)

Due ordinanze del Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 120 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, nella parte in cui, limitando lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integrava un "divieto relativo" allo smaltimento. Il problema della legittimità costituzionale di disposizioni di legge regionale volte a limitare lo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale era stato già oggetto di varie decisioni della Corte, ma in questo caso veniva prospettato un profilo nuovo, per lo speciale tipo di limitazione posto dalla disposizione regionale.

La Corte ha riunito i giudizi e li ha decisi con la **sent. n. 10**, nella quale ha ricordato la sua giurisprudenza. Alla luce del principio di autosufficienza stabilito dall'art. 182, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 (e, in precedenza, dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi; invece il principio dell'autosufficienza locale e il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (sent. n. 12 del 2007, in *Viva Vox 2007*, pp. 252-254; per i rifiuti speciali sent. n. 505 del 2002, in *Viva Vox 2002*, pp. 318-321 e pp. 747-748; sent. n. 335 del 2001; per i rifiuti speciali pericolosi sent. n. 281 del 2000; per i rifiuti radioattivi sent. n. 62 del 2005, in *Viva Vox 2005*, pp. 627-628). Per tali tipologie di rifiuti non è infatti possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo dell'autosufficienza nello smaltimento (sent. n. 335 del 2001). La giurisprudenza della Corte ha altresì escluso che le Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale, possano adottare misure volte a ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione

delle persone e delle cose fra le Regioni (in tema di disciplina delle attività commerciali v. sent. n. 64 del 2007, in *Viva Vox 2007*, p. 581; per i rifiuti radioattivi sent. n. 247 del 2006, in *Viva Vox 2006*, pp. 279-280; sentt. n. 62 e n. 505 del 2005, già citate) e ha ribadito il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (sent. n. 161 del 2005, in *Viva Vox 2005*, pp. 236-237).

La specificità della disposizione regionale impugnata, la quale poneva allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto ma relativo, non è stata ritenuta tale da far venire meno la sua illegittimità costituzionale; del resto già in precedenza, nella citata sent. n. 505 del 2002, la Corte aveva affermato che non sono ammessi divieti regionali di sorta, neanche relativi. La disposizione impugnata è stata quindi dichiarata illegittima per violazione dell'art. 120 Cost., ma anche della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla quale va ascritto lo smaltimento dei rifiuti, essendo in contrasto con l'art. 182, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali costituisce la prima opzione da adottare, restando permesse anche soluzioni diverse. Nella disciplina regionale impugnata, invece, quella soluzione era obbligata, in contrasto altresì con lo stesso concetto di «rete integrata di impianti di smaltimento», prevista dalla normativa statale, che presuppone una possibilità di interconnessione tra i vari siti che costituiscono il sistema integrato e non ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l'accesso ad alcune sue parti.

La sentenza ha precisato, infine, che il divieto posto dalla disposizione regionale è legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi in quanto è la normativa statale che lo prevede, mentre si pone in contrasto con la Costituzione per gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, e ha dichiarato assorbite le residue censure di illegittimità. L'inscindibile connessione delle altre disposizioni contenute nella legge regionale con quella oggetto di specifica impugnazione ha condotto all'estensione della declaratoria

di illegittimità costituzionale alle restanti disposizioni della l.r. Puglia n. 29 del 2007.

Altre questioni in tema di limiti all'autonomia legislativa regionale in tema di smaltimento di rifiuti sono state proposte alla Corte dai ricorsi con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato alcune disposizioni di due leggi regionali della Valle d'Aosta (l.r. 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e art. 21; l.r. 13 marzo 2008, n. 5, art. 64). L'art. 14 l.r. n. 31 del 2007 individuava (commi 1 e 2) le condizioni al presentarsi delle quali gli inerti da scavo non erano considerati rifiuti e non erano soggetti alla relativa disciplina, regolava la destinazione (riutilizzo diretto o altre attività di utilizzo) di tali materiali (comma 3) e sottraeva le aree di stoccaggio, tanto in ordine alla realizzazione quanto all'esercizio, al regime ordinario previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (comma 6). L'art. 64 della l.r. n. 5 del 2008 sostituiva il comma 5 dell'art. 14 l.r. n. 31 del 2007 consentendo lo stoccaggio di materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione degli stessi. L'art. 21 della l.r. n. 31 del 2007 escludeva, infine, che il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero e consentiva così ai Comuni di realizzare isole ecologiche senza necessità di osservare le procedure previste dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Queste disposizioni erano impuginate per diversi motivi: i commi 1 e 2 (e in via consequenziale il comma 3) dell'art. 14 della l.r. n. 31 del 2007 e l'art. 64 della l.r. n. 5 del 2008 erano censurati per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 2, primo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta: si rilevava a tal fine il contrasto di talune esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa statale dei rifiuti con il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sent. 18 aprile 2002, causa C-9/00, *Palin Granit*), secondo cui la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto,

ma deve avvenire in base a una valutazione caso per caso. Veniva altresì prospettata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto le disposizioni recavano una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma 6 dell'art. 14 della l.r. n. 31 del 2007 era censurato solo per violazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., perché recante una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da scavo molto rigorosa e ne esclude l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo già oggetto di caratterizzazione, non contaminati e quindi non rientranti nel regime dei rifiuti. L'art. 21 della l.r. n. 31 del 2007 era censurato per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 2, primo comma, dello statuto regionale valdostano, nonché in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto la direttiva 2006/12/CE e il d.lgs. n. 152 del 2006 considerano le isole ecologiche quali centri di stoccaggio, nella forma della messa a riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati a operazioni di recupero, o del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati a operazioni di smaltimento, e le sottopongono, pertanto, a regime autorizzatorio.

I due ricorsi sono stati riuniti e decisi dalla **sent. n. 61** (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.1.) la quale ha innanzi tutto ribadito il principio, affermato da ultimo dalla sent. n. 10 del 2009, più sopra illustrata, che la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (nello stesso senso v. già le sentt. n. 62 e n. 277 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316 e pp. 710-711); la sentenza ha inoltre affermato che la Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti. Le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati (vedi la sintesi della sent. n. 225 del 2009, al par. 1), così incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare

l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. La sentenza ha infine precisato che la formula, ricorrente nella giurisprudenza della Corte, secondo cui in materia di tutela dell'ambiente lo Stato stabilisce «*standard* minimi di tutela» va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela «adeguata e non riducibile» dell'ambiente.

Sulla base di queste premesse generali la sentenza ha accolto la questione concernente l'art. 14, commi 1 e 2, della l.r. n. 31 del 2007, trattandosi di disposizioni che attengono alla stessa definizione di «rifiuto», di competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessun'altra competenza propriamente regionale, né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della l.c. n. 3 del 2001. Infatti, il comma 1 dell'art. 14 stabiliva che «i materiali inerti da scavo non costituiscono “rifiuti” e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152 del 2006», mentre invece la disciplina statale prevede che tali materie sono rifiuti e non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale; il vizio ravvisato è stato dunque quello di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Altrettanto vale per il comma 2 dell'art. 14, il quale allargava il novero dei materiali inerti da scavo, restringendo la nozione di rifiuto e riducendo conseguentemente la tutela dell'ambiente, poiché aggiungeva all'ipotesi del riutilizzo quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente è stata accolta anche la questione di legittimità costituzionale del successivo comma 3, concernente l'avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti.

Le questioni riguardanti il comma 5 (come sostituito dall'art. 64 della l.r. n. 5 del 2008) e il comma 6 dello stesso art. 14 della l.r. n.

21 del 2007 sono state anch'esse accolte. Queste disposizioni, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica in quanto riferite all'individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate, sono state giudicate in contrasto con i commi 2 e 3 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di rifiuto e pongono una disciplina più rigorosa delle aree di stoccaggio attrezzate, ammettendo il deposito dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (uno o tre anni, secondo i casi). Le disposizioni sono state considerate illegittime perché la Regione non aveva fissato limiti di tutela ambientale più elevati di quelli della legislazione statale. Le censure di violazione del diritto comunitario sono state dichiarate assorbite da quella di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

La sentenza ha invece considerato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della l.r. n. 31 del 2007, concernente le cosiddette «isole ecologiche», le quali compiono operazioni diverse da quelle di smaltimento e recupero e quindi non sono assoggettabili alle procedure autorizzative disciplinate dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. I centri comunali, o isole ecologiche, corrispondono invece ai centri di raccolta menzionati dall'art. 183, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006 (novellato dall'art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008) e regolati da un decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008 il quale prevede che tali centri non siano subordinati al regime autorizzatorio previsto per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Dunque la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto a esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale, né si pone in contrasto con la direttiva 2008/98/CE che qualifica come “raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, distinguendola dalla “messa in riserva” o dal “deposito preliminare”.

La prima questione oggetto della sentenza ora illustrata trova corrispondenza nell'oggetto e nell'esito, anche se non nella

motivazione, in una delle questioni decise dalla successiva **sent. n. 315** (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.1.), la quale ha deciso il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso varie disposizioni della l.p. Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (recante modificazioni alla l.p. 26 maggio 2006, n. 4). L'art. 16, comma 1, di tale legge aveva riformulato la definizione di «sottoprodotto» disponendo in particolare (punto n. 5) che «la Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti», senza peraltro individuare precisi criteri o vincoli per questo potere della Giunta. La disposizione è stata dichiarata illegittima, ma non per lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, bensì per il contrasto, denunciato nel ricorso, con la direttiva 2006/12/CE, in quanto sottraeva alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva, in violazione quindi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (come già affermato dalla sent. n. 62 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316).

La medesima sent. n. 315 ha deciso altre questioni di legittimità costituzionale di disposizioni della l.p. Bolzano n. 4 del 2008 in tema di smaltimento dei rifiuti, richiamando innanzi tutto i capisaldi della sua giurisprudenza, e in primo luogo la sent. n. 225 del 2009 (v. par. 1), ove essi sono stati compiutamente riepilogati. La sentenza ha quindi giudicato l'art. 16, comma 4, della l.p. Bolzano n. 4 del 2008 che aveva previsto l'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti per «i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, effettuati dal produttore di rifiuti stessi non a titolo professionale. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve lasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale». Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione censurata era stata modificata (dall'art. 31 della l.p. 9 aprile 2009, n. 1) in senso satisfattivo; tuttavia, la mancata dimostrazione della non avvenuta applicazione della norma censurata nel periodo precedente all'entrata in vigore della citata modifica ha impedito di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La sentenza ha accolto la

questione in aderenza ai principi specificamente affermati (proprio con riferimento alla stessa Provincia di Bolzano) dalla sent. n. 62 del 2008 (in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316). La norma provinciale si poneva in aperto contrasto sia con l'art. 193 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), il quale esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri», sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, il quale dispone che «i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione». La norma è stata quindi considerata, lesiva degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost.

La sentenza ha accolto inoltre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della l.p. n. 4 del 2008, in materia di Albo nazionale dei gestori ambientali. La disposizione aveva previsto che «Con riguardo all'obbligo ed alle modalità di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione». Anche per questa questione la citata sent. n. 62 del 2008 offriva un precedente specifico. La norma provinciale impugnata sostituiva alla normativa nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2006/12/CE. La norma è stata quindi dichiarata illegittima in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché all'art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s), Cost.; è rimasta assorbita l'ulteriore censura proposta in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi della legislazione statale in materia di professioni.

La sentenza ha esaminato, altresì, l'art. 16, comma 7, l.p. Bolzano n. 4 del 2008 che aveva stabilito un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti (quindici giorni) assai più breve di quello fissato dal legislatore statale (sessanta giorni, secondo l'art.

208 del d.lgs. n. 152 del 2006). Secondo il ricorso la disposizione costituiva evidente violazione di un livello di tutela dell'ambiente uniforme, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari; l'abbreviazione del termine, inoltre, alterava il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare (quello dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato a ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli), in un modo che risultava lesivo dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente per l'eccessiva compressione del termine rimesso all'amministrazione, in violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'art. 117, primo comma, Cost., e degli artt. 8 e 9 dello statuto. Queste censure sono state ritenute fondate, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

La sentenza ha esaminato infine altre due censure concernenti la l.p. Bolzano n. 4 del 2008, per disposizioni non attinenti allo smaltimento dei rifiuti: una, concernente la disciplina provinciale delle acque reflue domestiche, è stata dichiarata inammissibile per la sua genericità; l'altra, relativa agli impianti che generano emissioni in atmosfera, è esaminata al par. 4.

Ancora in tema di smaltimento dei rifiuti la **sent. n. 314** ha deciso le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorso col quale il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tre disposizioni della l.r. Campania 14 aprile 2008, n. 4.

La lett. *c*) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 4 del 2008 era censurata nella parte in cui, sostituendo l'art. 8 della l.r. 28 marzo 2007, n. 4, aveva comportato la previsione (comma 1, lett. *f*) della competenza della Provincia all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero (oltre che di smaltimento) dei rifiuti, in contrasto con l'art. 197, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, alla lett. *d*), con riguardo alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, consente alle Province la sola individuazione delle zone non idonee a ospitarli, ma non anche delle zone idonee. Per la localizzazione degli impianti di smaltimento, invece, è possibile l'individuazione sia delle zone idonee che non idonee. Il contrasto con la disciplina statale avrebbe comportato,

secondo il ricorso, lo sconfinamento della Regione nella potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

La sentenza ha innanzi tutto confermato principi ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale. La disciplina statale dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale; essa costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato ovvero lo peggiorino (sentt. n. 62 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316; n. 378 del 2007, in *Viva Vox 2007*, pp. 254-256). Resta, peraltro, ferma la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali: infatti, anche nel settore dei rifiuti, accanto a interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, vengono in rilievo altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (da ultimo, sent. n. 249 del 2009, al par. 1).

La localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio, nel rispetto dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali (in attuazione dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006) che rappresentano soglie inderogabili di protezione ambientale, attiene al governo del territorio. La sentenza ha riconosciuto che la disposizione impugnata si proponeva di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti e pertanto doveva considerarsi emanata in esercizio della competenza legislativa della Regione sul governo del proprio territorio (v., con riferimento alle antenne per la telefonia mobile, sent. n. 103 del 2006, in *Viva Vox 2006*, p. 183), abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale a esercitare le funzioni in tema di difesa del suolo (art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006), a individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento, anche perché la stessa normativa statale riconosce che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri

strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati» (art. 199, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006). La disciplina statale, proprio in quanto concepita in vista della fissazione di prescrizioni minime di tutela ambientale (come l'art. 3-*quinquies* del d.lgs. n. 152 del 2006 ribadisce), differenzia l'attività di smaltimento dei rifiuti, per la quale ritiene necessario individuare anche le zone idonee, da quella di recupero, per la quale la Provincia opera la ricognizione almeno delle zone non idonee. Ciò non toglie che, anche in vista della localizzazione degli impianti di recupero, nell'ambito di una più compiuta integrazione dei valori ambientali con le caratteristiche del territorio, la Provincia possa individuare, nell'ambito del piano regionale, anche le zone idonee a ospitare tale specifica attività di trattamento dei rifiuti. In conclusione, la disciplina dettata dalla disposizione regionale è stata considerata rispondente a esigenze di coordinamento territoriale e tale da approntare una disciplina dei rifiuti non di minor rigore rispetto a quella statale. La questione pertanto è stata ritenuta infondata.

La sentenza ha invece accolto la questione di legittimità costituzionale della lett. *e*) dello stesso art. 1, comma 1, della l.r. n. 4 del 2008, che ha abrogato la lett. *p*) dell'art. 10, comma 2, della precedente l.r. n. 4 del 2007, nel senso che il piano regionale di gestione dei rifiuti non debba più contenere le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani, in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lett. *m*), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Secondo il d. lgs n. 152 del 2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 200) al fine di perseguire l'obiettivo di raggiungere, nell'arco di cinque anni, l'autosufficienza di smaltimento all'interno di ogni ambito (art. 201, comma 5); tuttavia, imprescindibilmente, ciò è possibile attraverso l'unità d'indirizzo che solo la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento può assicurare (art. 199, comma 3, lett. *m*). Alla dimensione organizzativa, articolata sugli ambiti territoriali ottimali (ATO), il Codice dell'ambiente aggiunge, quale sintesi programmatica, che il servizio è comunque regionale (e non extraregionale), e pretende che i singoli piani di gestione contengano

misure atte a promuovere la regionalizzazione, elemento che invece veniva a mancare nella legislazione regionale campana per effetto della norma denunciata, la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il piano regionale di gestione contenga anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione nella raccolta, cernita, smaltimento dei rifiuti, con conseguente effetto di ripristino della lett. p) abrogata.

L'ultima censura sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardava le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in riferimento ai principi nazionali e comunitari sulla concorrenza: per questo aspetto si rinvia al *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali, sez. b, Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.1.

3. *Gli impianti a rischio di incidenti rilevanti.* (s. 248)

Le censure mosse dal ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di talune disposizioni della l.r. Puglia 7 maggio 2008, n. 6, in tema di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sono state dichiarate infondate dalla **sent. n. 248**, la quale non ha ravvisato la lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. La sentenza ha ricostruito il quadro della disciplina comunitaria e statale in tema di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva 24 giugno 1982, n. 82/501/CEE; d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175; direttiva 96/82/CE; d.lgs. n. 334 del 1999), e ha ricordato che il d.lgs. n. 334 del 1999 ha attribuito alle Regioni la disciplina delle competenze amministrative relative agli incidenti rilevanti. La sentenza ha anche richiamato i precedenti di giurisprudenza della Corte secondo cui la normativa medesima inerisce alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla protezione civile, materie riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente (sent. n. 407 del 2002, in *Viva Vox 2002*, pp. 296-299; sent. n. 135

del 2005, in *Viva Vox 2005*, p. 222; sent. n. 32 del 2006, in *Viva Vox 2006*, p. 243), e quindi sono legittimi gli interventi posti in essere dalle Regioni nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia (sent. n. 214 del 2005, in *Viva Vox 2005*, p. 234), desumibili dal d.lgs. n. 334 del 1999 il quale è in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V (sentt. n. 214 del 2005 e n. 32 del 2006, già citate).

La sentenza ha poi riconosciuto che le disposizioni impugnate riguardavano specificamente le attribuzioni regionali, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle norme della stessa legge mediante l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose (art. 2, comma 1). Quest'ultima disposizione è stata considerata riguardante le attribuzioni regionali, non invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, non contrastante con i principi stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, ma semplice applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione dell'accordo di programma con lo Stato prescritta per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, compatibile con il riparto di competenze delineato dalle norme costituzionali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda. La sentenza ha quindi escluso che l'attribuzione alla Giunta regionale del compito di fissare linee strategiche e programmatiche nonché linee guida in materia di controlli regionali sia lesiva della competenza statale, in quanto si tratta esclusivamente di garantire l'omogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina, nel rispetto degli *standard* fissati dal legislatore statale che costituiscono a un tempo i principi fondamentali della materia. Questa impostazione è stata seguita anche per l'esame e la dichiarazione di infondatezza delle censure nei confronti delle altre disposizioni impugnate. Così l'individuazione nonché la perimetrazione da parte della Giunta regionale delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi è stata considerata attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti in base all'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, tanto più che la norma regionale assoggetta gli interventi della

Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, lett. a), del citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, peraltro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il richiamo da parte della legge regionale al rispetto ai criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, e specificati nel d.m. 9 maggio 2001, per l'individuazione degli stabilimenti in cui il pericolo o le conseguenze di incidente possono essere maggiori si pone in armonia con i livelli della legislazione statale, con conseguente insussistenza della lamentata violazione della competenza statale. Ugualmente sono state dichiarate infondate le censure nei confronti della disposizione sul programma regionale dei controlli e sull'organizzazione delle verifiche ispettive, poiché è stabilito espressamente che detto programma deve essere redatto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 334 del 1999, il quale contiene principi fondamentali della materia. Anche la previsione dell'adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti si colloca nell'ambito della normativa statale e degli specifici requisiti adottati con il d.m. 9 maggio 2001, nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei Comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999. Si tratta, pertanto, di attività finalizzata ad assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela dell'ambiente a partire dalle valutazioni tecniche discendenti dall'istruttoria effettuata sugli impianti a rischio di incidente rilevante.

4. *Le emissioni in atmosfera.*
(s. 315)

La **sent. n. 315** (già esaminata al par. 2 per questioni attinenti allo smaltimento dei rifiuti) ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della l.p. Bolzano n. 4 del 2008,

in tema di autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera, secondo cui il gestore dell'impianto doveva presentare all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell'impianto. La presentazione della domanda, corredata da una dichiarazione del gestore attestante la conformità dell'impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato, consentiva l'entrata in esercizio degli impianti; successivamente, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in esercizio degli impianti, avrebbe eseguito il collaudo e rilasciato l'autorizzazione alle emissioni. Questa disciplina era stata impugnata in via principale per violazione dei limiti dell'autonomia provinciale, rilevandosi il suo contrasto sia con l'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione ai sensi della parte quinta dello stesso decreto, sia con l'art. 279 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che individua una specifica sanzione per chi inizi a installare o metta in esercizio un impianto o eserciti un'attività in assenza della prescritta autorizzazione.

La sentenza ha ricordato che la Corte si era pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 2006 affermando che la disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione in esame risponde all'esigenza di articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale (sent. n. 250 del 2009, al par. 1) e quindi vincola il legislatore regionale. Posto che la citata norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e che tale previsione costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente dettato in materia di competenza esclusiva dello Stato, la sentenza ha accolto la questione di costituzionalità, giacché la prescritta autorizzazione non può essere sostituita dalla mera dichiarazione del gestore, sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto al relativo albo professionale, di conformità dell'impianto al progetto già approvato, non assicurando la predetta dichiarazione un equivalente livello di tutela dell'ambiente.

La sentenza ha accolto altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della stessa l.p. Bolzano n. 4 del 2008 il quale stabiliva che un impianto termico possa definirsi civile quando la produzione di calore è “prevalentemente” destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. L'art. 283, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce, invece, come impianto termico civile «l'impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari», senza alcuna menzione della possibilità di utilizzo del calore prodotto per fini diversi. La disposizione provinciale impugnata sottraeva dal campo di applicazione del titolo I della parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006 un numero elevato di impianti che, ove qualificati come impianti “termici civili”, sarebbero stati soggetti alla disciplina meno rigorosa del titolo II della parte quinta, non essendo tali impianti assoggettabili alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 269, ma a una mera denuncia di installazione o modifica. Anche in questo caso la sentenza ha ritenuto che venisse lesa un livello uniforme di tutela assicurato dal legislatore statale mediante la prescrizione della preventiva autorizzazione.

5. *La caccia.*

(s. 165; s. 272)

In materia di caccia la **sent. n. 165** ha deciso le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l'impugnazione di varie disposizioni della l.r. Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6.

I commi 1 e 3 dell'art. 2 di questa legge avevano sottoposto al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi l'intero territorio della Regione (comprese la fascia di mare fino a un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana) e avevano destinato a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale compresa fra il dieci e il venti per cento. Per contro nella legge

statale sulla protezione della fauna selvatica il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante (l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 11, comma 1). La medesima legge statale stabilisce inoltre che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal venti al trenta per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal dieci al venti per cento (art. 10, comma 3). Le disposizioni regionali sono state quindi considerate illegittime poiché, sottoponendo l'intera Regione al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, avevano irragionevolmente limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, così violando gli *standard* minimi e uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con gli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, secondo cui l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.

L'art. 19 della l.r. n. 6 del 2008 aveva previsto la creazione di un'Associazione dei cacciatori alla quale affidare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale. Nell'ambito della disciplina degli organi dell'Associazione era stabilito che l'Assemblea degli eletti fosse composta da un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale che per tipologia di caccia. Per contro, l'art. 14, comma 10, della l. n. 157 del 1992 dispone che negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio; il venti per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il venti per cento da rappresentanti degli enti locali. Questi criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria sono stati

considerati uno *standard* minimo e uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale, con conseguente illegittimità costituzionale della diversa disciplina regionale. La sentenza ha così ravvisato uno *standard* uniforme di tutela, idoneo a limitare la potestà legislativa primaria della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di caccia (art. 4, n. 3, st. F.-V.G.), non già in disposizioni sostanziali quali limiti alle specie cacciabili o limiti temporali o quantitativi all'esercizio venatorio, bensì in una disciplina di carattere semplicemente organizzativo.

La sentenza ha dichiarato infondata la censura nei confronti dell'art. 23, comma 7, della l.r. n. 6 del 2008, che nelle aziende agri-turistico-venatorie consentiva, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili. Tale previsione è stata giudicata conforme a quanto disposto dall'art. 16, comma 1, lett. *b*), della l. n. 157 del 1992, secondo cui le Regioni possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

Sono state invece accolte le censure nei confronti dei successivi commi dello stesso art. 23 della legge regionale, secondo cui la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti (comma 8) e, sempre nelle medesime aziende, sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto l'anno (comma 9). Queste disposizioni sono state considerate un'irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna quali previsti dalla legislazione dello Stato.

Infine la sentenza ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della l.r. n. 6 del 2008, che prevedeva la cattura degli uccelli «esclusivamente» attraverso l'uso di impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane) e autorizzava l'individuazione di un impianto compreso tra quelli

attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale. La disposizione era stata impugnata per violazione degli artt. 5 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, che sanciscono il divieto di cattura di tutte le specie di uccelli "deliberatamente con qualsiasi metodo" e assoggettano la cattura e la detenzione degli uccelli all'utilizzazione di metodi rigidamente selettivi. L'autorizzazione all'uso delle reti era inoltre considerata in violazione della Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 (e ratificata con l. 24 novembre 1978, n. 812), nonché della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (ratificata con l. 5 agosto 1981, n. 503), con conseguente violazione anche dell'art. 4, primo comma, dello statuto del Friuli-Venezia Giulia e dell'art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha richiamato la sent. n. 124 del 1990, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella l.r. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, che consentivano l'utilizzo, quali mezzi di cattura, della bressana, del roccolo, della prodina e delle panie, mezzi già qualificati come non selettivi, e ha riconosciuto il contrasto della disposizione impugnata con la normativa internazionale, in particolare con la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

Le censure nei confronti di altre disposizioni della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2008 sono state dichiarate inammissibili per genericità, non essendo individuati l'oggetto del giudizio e le ragioni dei dubbi di costituzionalità sollevati (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali, sez. b, Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.4.). A seguito della sentenza della Corte e in vista della nuova stagione venatoria la Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato una nuova legge (l.r. 30 luglio 2009, n. 13) che ha parzialmente ripreso le disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime e che ha costituito oggetto di nuova impugnazione alla Corte da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'impostazione della sent. n. 165 è stata confermata anche nel giudizio sulla disposizione dalla legge regionale della Liguria sul

Parco naturale regionale delle Alpi Liguri (l.r. Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 1, lett. c) che nelle aree qualificate come “paesaggio protetto” aveva escluso i limiti e i divieti all’attività venatoria posti dalle leggi quadro statali sulle aree protette e sull’attività venatoria. La disposizione era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e degli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell’art. 21 della l. n. 157 del 1992, incidendo sulla materia della protezione della fauna selvatica, di competenza esclusiva dello Stato. La **sent. n. 272** ha accolto la questione: la disciplina statale che delimita il periodo venatorio va ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome; inoltre le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (v. sent. n. 227 del 2003, in *Viva Vox 2003*, p. 177; sent. n. 323 del 1998). Sulle altre questioni di legittimità costituzionale della l.r. Liguria n. 34 del 2007 v. il par. 9.

6. *La conservazione degli habitat naturali.*
(s. 30)

La direttiva comunitaria relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche (direttiva 92/43/CEE) e la disciplina regolamentare interna di attuazione della stessa direttiva (d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003), che già in passato hanno dato luogo a contenzioso di costituzionalità tra Stato e Regioni (v. da ultimo ord. n. 358 e sent. n. 378 del 2007, in *Viva Vox 2007*, pp. 265, 266-268; sent. n. 104 del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 332-334), sono state al centro di un nuovo giudizio di fronte alla Corte costituzionale per un aspetto diverso da quelli venuti in rilievo in precedenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso una deliberazione della Giunta regionale del Veneto, nelle parti in cui questa aveva qualificato quattro specie ittiche (carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello) come para-autoctone, equiparandole così alle specie autoctone e autorizzando i piani provinciali a prevederne l'immissione, a fini di pesca sportiva o professionale e con le cautele prescritte, nelle acque di competenza regionale.

Il conflitto è stato deciso con la **sent. n. 30** (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali, sez. b, Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.4.), la quale ha innanzi tutto inquadrato la questione proposita affermando che la disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nell'esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., trattandosi di regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di discipline d'uso della risorsa ambientale-faunistica. Lo Stato, nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, appresta una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, e può porre limiti invalicabili di tutela (cfr. sent. n. 378 del 2007, già citata). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali.

Nello specifico la sentenza ha riconosciuto che la direttiva 92/43/CEE impegna gli Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli *habitat* o delle specie autoctone. Tuttavia il d.P.R. n. 357 del 1997 (come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003) ha vietato espressamente e in via generale la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di «specie e popolazioni non autoctone» e ha definito il concetto di autoctonia: deve considerarsi autoctona la popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano e non autoctona la popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna

indigena italiana. Secondo la sentenza questa disciplina detta limiti inderogabili alla competenza normativa regionale e questi limiti risultavano violati dalla deliberazione impugnata: le quattro specie ittiche ivi considerate non sono autoctone e il provvedimento regionale impugnato derogava in senso peggiorativo a un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema. La mancata adozione da parte del Ministero dell'ambiente delle "linee guida" previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1999 è stata considerata irrilevante poiché tali "linee guida" riguardano solo le specie autoctone, non quelle alloctone. Il ricorso è stato quindi accolto, con l'annullamento delle parti della deliberazione regionale impuginate.

Si osserva che la sentenza ha ravvisato nell'atto impugnato una violazione non già della direttiva comunitaria, ma soltanto della normativa statale, di livello regolamentare, di attuazione della direttiva. La motivazione della sentenza, inoltre, si è diffusa sulla potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sui limiti della potestà legislativa regionale, traendo dalla violazione del regolamento statale non una semplice illegittimità del provvedimento regionale devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, bensì una violazione del riparto costituzionale di competenze amministrative idonea a costituire oggetto del conflitto di attribuzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inoltre impugnato, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 18, commi 1 e 2, della l.r. Veneto 26 giugno 2008, n. 4. Le due disposizioni attenevano alla disciplina dettata dalla Regione Veneto per l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, in materia di protezione ambientale (rete europea "Natura 2000", con relative zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale). L'art. 18, comma 1, stabiliva che, in attesa di un'organica disciplina regionale, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predisponessero e adottassero i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella delibera della Giunta regionale 27 luglio 2006, n. 2371, e contenute nell'allegato E della l.r. 5 gennaio 2007, n. 1, per le zone di protezione speciale. La disposizione era

censurata per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost., per la mancata conformità delle misure di conservazione contenute nella delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006 ai criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1226, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione – ZSC e a Zone di protezione speciale – ZPS».

Il comma 2 dell'art. 18 affidava alla Giunta regionale la definizione delle modalità e delle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione, ma ugualmente senza riferimento al già citato d.m. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia.

Entrambe le questioni sono state riconosciute fondate dalla **sent. n. 316** (v. anche il *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *Competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.3.), la quale ha preliminarmente ricordato di aver già vagliato (su ricorso, tra le altre, della stessa Regione Veneto) la legittimità dell'art. 1, comma 1226, della l. n. 296 del 2006, affermando che la competenza in materia di ZPS e ZSC è esclusivamente statale e che il decreto ministeriale recante i criteri minimi uniformi è vincolante per le Regioni ordinarie (sent. n. 104 del 2008, in *Viva Vox 2008*, p. 332-334). La prima delle due disposizioni impugnate rinviava alla delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006 non solo per l'individuazione dei casi in cui la tutela di un sito protetto imponga alla Provincia l'adozione di un piano di gestione (come sostenuto dalla difesa regionale), ma anche per le misure di conservazione, le quali dovevano essere conformi alle misure di conservazione individuate nella predetta delibera regionale. La sentenza ha rilevato l'evidente contrasto tra il d.m. 17 ottobre 2007 e la delibera della

Giunta regionale n. 2371 del 2006, considerato che la disciplina recata da detta delibera riduceva la tutela ambientale delle aree ZPS (sia laddove non vietava l'esercizio venatorio nel mese di gennaio sia laddove vietava la realizzazione di nuovi impianti eolici non in tutte le ZPS, ma solo in casi specifici) e ha conseguentemente accolto la questione di costituzionalità, sia pure solo in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Per le stesse ragioni e in relazione allo stesso parametro la sentenza ha accolto anche la seconda questione di costituzionalità. Il richiamo da parte dell'art. 18, comma 2, l.r. Veneto n. 4 del 2008 delle sole linee guida ministeriali del 2002 e il mancato richiamo del d.m. 17 ottobre 2007 quali vincoli per la delibera della Giunta regionale sono stati considerati, contrariamente a quanto assunto dalla difesa regionale, non una innocua dimenticanza, superabile in via interpretativa, bensì una chiara lesione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente.

7. *La valorizzazione dei beni ambientali.*

(s. 167)

Il Tar dell'Umbria ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Umbria 26 maggio 2004, n. 8, nella parte in cui pone limiti all'estensione territoriale delle tartufaie controllate o coltivate e nella parte in cui estende l'applicazione delle nuove norme anche alle tartufaie già riconosciute in precedenza.

La questione era stata già sollevata dal Governo con ricorso in via principale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) e s), e terzo comma, della Costituzione ed era stata dichiarata infondata dalla Corte con la sent. n. 212 del 2006 (in *Viva Vox 2006*, pp. 265-267), la quale aveva affermato che non poteva ritenersi precluso alle Regioni, in base alle regole di riparto della competenza nelle materie di legislazione concorrente, fissare requisiti e limiti delle tartufaie controllate in relazione alla specificità del territorio regionale, onde evitare un'eccessiva compressione del principio fondamentale della

libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della l. 16 dicembre 1985, n. 752, recante la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Nel nuovo giudizio veniva prospettata però, oltre alla lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo della violazione dell'art. 3 l. n. 752 del 1985 che non prevede limiti per l'individuazione delle tartufaie controllate o coltivate, anche la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento fra il ricercatore e il proprietario del fondo, il primo dei quali si arricchirebbe ingiustamente a detrimento del secondo, potendo lucrare, oltre al giusto compenso per la propria opera di ricerca, anche il maggior valore inerente a un bene economico alla cui produzione in nessun modo ha concorso, sottraendolo interamente al proprietario. Quanto alla violazione dell'art. 41 Cost., l'ordinanza di rimessione alla Corte sosteneva che le disposizioni impugnate, ponendo limiti estremamente restrittivi all'estensione delle tartufaie controllate, avrebbero inciso sulla libertà d'impresa, impedendo al proprietario di assumere iniziative economiche con investimenti e lavoro, a fronte della prospettiva di un utile.

La **sent. n. 167** ha rigettato le questioni proposte richiamando e confermando quanto già sostenuto con la sent. 212 del 2006. L'ambito materiale al quale ascrivere la disciplina della raccolta dei tartufi è quello della valorizzazione dei beni ambientali (intesa, in questo caso, come estrazione di valore dai beni ambientali, e non certo come attribuzione di valore ai beni stessi): il patrimonio tartuficolo costituisce una risorsa ambientale della Regione, suscettibile di razionale sfruttamento, la cui valorizzazione compete perciò alla Regione medesima, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Avendo la l. n. 752 del 1985 definito le tartufaie controllate come «tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene», spetta alle Regioni la normativa di dettaglio diretta alla concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento di tartufaia controllata, ivi compresa la fissazione di limiti massimi, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio regionale, onde evitare un'eccessiva

compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati. La sentenza ha quindi negato l'esistenza nella legislazione statale di un principio fondamentale secondo il quale sarebbe vietato al legislatore regionale prevedere limiti territoriali per l'estensione delle tartufaie controllate.

La censura di violazione dell'art. 42 Cost., per la mancata previsione di un indennizzo o di un compenso a favore dei proprietari di terreni non coltivati o di boschi a fronte del mancato riconoscimento del loro diritto esclusivo di proprietà sui tartufi, è stata rigettata mediante richiamo allo specifico precedente costituito dalla sent. n. 328 del 1990 la quale, in conformità a consolidato orientamento generale risalente alla sent. n. 6 del 1966, aveva affermato che tale violazione non si verifica quando i limiti posti alla proprietà privata si riferiscano ai modi di godimento di intere categorie di beni, specie nell'ambito dell'attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di proprietà per la tutela accordata a interessi sociali e quindi pubblici che fanno capo alla generalità dei cittadini. Secondo la sentenza la funzione sociale che il principio della libera raccolta dei tartufi persegue è quella di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore, specie a favore di quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione e anche di integrazione del proprio reddito. La prima parte di queste affermazioni desta, per vero, serie perplessità, giacché la libera raccolta dei tartufi non salvaguarda il patrimonio ambientale tartuficolo, ma al contrario lo sfrutta. Appare accettabile invece l'affermazione della funzione sociale del principio di libera raccolta dei tartufi nei terreni non coltivati e nei boschi: il principio è posto a favore degli interessi ricreativi e di integrazione del reddito dei raccoglitori di tartufi, anche se a scapito degli interessi del proprietario del terreno (il quale però non ha concorso con un'attività di coltivazione alla produzione dei tartufi). Le stesse motivazioni sono state estese anche alla presunta violazione dell'art. 41 Cost., dovendosi ritenere non configurabile una lesione della libertà dell'iniziativa economica privata allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale. Ciò che conta è che l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e che gli interventi del legislatore la perseguano

mediante misure non palesemente incongrue (come affermato, in tema di trasporto di merci per conto terzi, dalla sent. n. 548 del 1990). Nel caso di specie la Corte ha affermato che la limitazione all'estensione territoriale delle tartufaie controllate non risultava né irragionevole né contrastante con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto rispondente all'esigenza di evitare un'eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati, con un non censurabile bilanciamento tra i diritti dei proprietari o conduttori dei fondi (che possono escludere l'accesso agli estranei chiudendo il fondo) e l'utilità sociale correlata alla possibilità di libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati. La sentenza ha così riconosciuto che limitazioni alla libertà dell'iniziativa economica provata e al diritto di proprietà possono derivare non solo da leggi statali, ma anche da leggi regionali emanate nel rispetto dei principi costituzionali sulla potestà legislativa regionale. La sentenza ha rigettato anche le censure nei confronti del regime transitorio, considerato non irragionevole, della ripermutazione delle tartufaie controllate costituite in precedenza, richiamando la sua giurisprudenza sulla salvaguardia di posizioni acquisite a fronte dell'entrata in vigore di nuova normativa e sul graduale subentro della nuova normativa, necessario per evitare il suo svuotamento (sent. n. 378 del 1994). La sentenza ha avuto cura altresì di precisare che, laddove fosse prevista per le tartufaie controllate già riconosciute la non applicabilità *sine die* dei nuovi limiti territoriali, si determinerebbe un'evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono avvalsi del regime più favorevole e coloro che, invece, devono subire il limite introdotto dalle norme censurate, con l'ulteriore effetto che il differente trattamento potrebbe determinare effetti distorsivi sul mercato, con lesione del principio della concorrenza. Al proposito si nota che la tutela della concorrenza è stata invocata per un'attività quale la raccolta dei tartufi, che, per quanto economicamente significativa, non corrisponde per solito a un'iniziativa economica organizzata in forma di impresa. In questa circostanza, inoltre, la tutela della concorrenza, in passato utilizzata dalla giurisprudenza costituzionale per restringere l'autonomia legislativa regionale a favore della potestà legislativa statale, è stata invece interpretata non come una materia,

sia pure trasversale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, bensì come un obiettivo che le Regioni devono rispettare nell'esercizio della loro potestà legislativa, quindi un limite interno tale non solo da giustificare ma addirittura da imporre la disciplina transitoria adottata dalla Regione Umbria (sul punto v. anche la sent. n. 307 al par. 10, con rinvio al altri capitoli).

8. *I parchi nazionali.*

(s. 12)

Il d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto (art. 26, comma 4-*septies*) l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica previa intesa con la Regione siciliana, di quattro parchi nazionali ricadenti nel territorio della Regione siciliana (Egadi e litorale trapanese; Eolie; isola di Pantelleria; Iblei). La Regione siciliana non ha ritenuto sufficiente l'intesa, ma ha impugnato la disposizione del d.l. n. 159 del 2007 lamentando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ma anche la lesione delle proprie potestà legislative, come disciplinate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, e la violazione del principio di leale collaborazione.

Il ricorso regionale è stato deciso dalla **sent. n. 12** (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali, sez. b, competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.3.) la quale ha innanzi tutto confermato la costante giurisprudenza secondo cui non sono ammissibili le censure prospettate dalle Regioni rispetto a parametri di costituzionalità diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano nella deduzione di lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione o, nel caso di Regioni ad autonomia speciale, dallo statuto (v. i precedenti in *Viva Vox 2008*, p. 798). La censura di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. è stata quindi giudicata inammissibile.

Le censure di violazione delle potestà legislative regionali sono state invece considerate infondate. A tal fine la sentenza ha

richiamato la precedente sent. n. 380 del 2007 (in *Viva Vox 2007*, p. 249-251), con la quale era stata dichiarata priva di fondamento la tesi della Regione siciliana circa una competenza legislativa regionale in materia di ambiente derivante da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia. Quanto allora affermato con specifico riferimento alle lett. *f*), *i*) e *n*) dell'art. 14 dello statuto (urbanistica, acque pubbliche, turismo e tutela del paesaggio) e alla lett. *b*) dell'art. 17 dello statuto (igiene e sanità pubblica) è stato confermato con riferimento alle lett. *a*), *b*), *f*), *h*), *i*) e *n*) dell'art. 14 (relative, rispettivamente, alle seguenti materie di legislazione esclusiva: agricoltura e foreste; bonifica; urbanistica; miniere, cave, torbiere e saline; acque pubbliche; turismo e tutela del paesaggio) e ancora alla materia dell'igiene e sanità pubblica. E poiché più ampie forme di autonomia non possono nemmeno derivare dall'art. 10 della l.c. n. 3 del 2001 (v. sent. n. 380 del 2007, in *Viva Vox 2007*, pp. 250-251), la sentenza ha fatto riferimento alla normativa di carattere generale per valutare la fondatezza delle censure regionali.

A tal fine la sentenza ha richiamato i principi affermati dalla citata sent. n. 378 del 2007 sulla configurazione dell'ambiente e sul riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni. Rientrando l'istituzione di parchi nazionali nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, è stata dichiarata infondata la censura della Regione che lamentava una violazione di sue competenze normative in materia. La circostanza che la Regione avesse disciplinato l'istituzione di parchi naturali (l.r. 6 maggio 1981, n. 98) è stata considerata irrilevante giacché la legge regionale regola l'istituzione dei parchi naturali di rilevanza regionale. La competenza esclusiva dello Stato in tema di istituzione di parchi naturali di rilevanza nazionale ha fatto cadere anche la censura di violazione dell'art. 118 Cost., tanto più che nella Regione siciliana permane, in virtù dello statuto di autonomia, il principio del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative.

Infine la sentenza ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, tanto più ove lo Stato abbia competenze esclusive (per l'emanazione dei principi fondamentali in materie di legislazione concorrente v. sent. n. 222

del 2008, in *Viva Vox 2008*, pp. 717; per la potestà regolamentare dello Stato prevista dal Codice dei contratti pubblici v. sent. n. 401 del 2007, in *Viva Vox 2007*, p. 631; in materia di tutela dell'ambiente il principio è stato ribadito dalla successiva sent. n. 225 del 2009, al *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.5.). Del resto la Corte aveva già precisato in passato che la competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista dell'istituzione di parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile (v., con riferimento al parco nazionale "Costa teatina", sent. n. 422 del 2002, in *Viva Vox 2002*, pp. 312-315; ma la giurisprudenza della Corte in tema di poteri dello Stato per i parchi nazionali trova le sue basi nelle sentt. n. 1031 del 1988 e n. 366 del 1992). Al riguardo la sentenza ha rimarcato che secondo la disposizione impugnata i decreti presidenziali per la concreta istituzione dei parchi nazionali sono adottati d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati: in tal modo è stata prevista un'adeguata forma di collaborazione con i soggetti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi.

9. *La tutela del paesaggio.*
(s. 164; s. 166; s. 226; s. 272; s. 282)

In materia di tutela del paesaggio è stata proposta alla Corte, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, nella parte in cui sottraeva i laghi artificiali ai divieti di edificazione per una fascia di profondità di cento metri dalle sponde, per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale, pur di carattere primario, in materia di tutela del paesaggio e per contrasto con l'art. 9 Cost.

La disposizione regionale era stata successivamente modificata (l.r. Valle d'Aosta 24 dicembre 2007, n. 34 art. 26, comma 4), ripristinando per i laghi artificiali il vincolo *ex lege* disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 142). Tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che la norma

impugnata, rimasta in vigore per più di un anno, non avesse avuto attuazione *medio tempore*, la **sent. n. 164** ha escluso di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere e ha esaminato nel merito le censure governative, riconoscendole fondate. La sentenza ha esteso all'art. 142 del Codice dei beni culturali, che elenca le aree protette *ex lege*, la qualificazione di «norma di grande riforma economico-sociale» riconosciuta, anche con riferimento alla Valle d'Aosta, alle disposizioni della c.d. legge Galasso (d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431) che ne costituivano il precedente storico (sent. n. 151 del 1986). La sentenza ha inoltre osservato che il predetto art. 142, come già la legge Galasso, non distingue, ai fini della tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, in quanto possono costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale. Un'implicita equiparazione tra laghi naturali e artificiali a fini di protezione ambientale è stata desunta anche da altre fonti normative (art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488, concernente l'esecuzione della convenzione di Ramsar del 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale come *habitat* degli uccelli acquatici; artt. 54 e 74 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). La sentenza ha pertanto accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata (limitatamente ai commi 1, 2, 3, 5 e 7), la quale aveva sottratto al regime di tutela paesaggistica *ex lege* previsto dall'art. 142 del Codice dei beni culturali le zone contermini ai laghi artificiali.

Il Tar della Basilicata con tre distinte ordinanze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della l.r. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, in tema di impianti eolici, per violazione degli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma e 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost. I giudizi sono stati riuniti e decisi dalla **sent. n. 166**, che ha rigettato la prima questione e accolto la seconda (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.2).

L'art. 3 della l.r. Basilicata n. 9 del 2007 era censurato sostenendosi che esso comportasse la sospensione *sine die* di tutti i

procedimenti volti al rilascio di ulteriori autorizzazioni per impianti eolici fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR). La questione è stata dichiarata infondata perché basata su un presupposto interpretativo errato; la disposizione censurata si limita a indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza. Anche la mancata indicazione del termine per l'adozione del PIEAR è stata considerata non rilevante perché l'art. 2, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, impone alle pubbliche amministrazioni di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3.

Una diversa soluzione è stata invece affermata per l'art. 6 della l.r. Basilicata n. 9 del 2007, che aveva stabilito la sottoposizione alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, delle procedure per le quali non si fosse concluso il procedimento per l'autorizzazione unica. Questa disposizione era considerata lesiva della competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, non essendo state ancora adottate da parte della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le linee guida per il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La citata disposizione del d.lgs. n. 387 del 2003 è stata considerata dalla sentenza espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, avendo la precipua finalità di proteggere il paesaggio. Essa, infatti, prevede il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, e stabilisce espressamente che le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida

anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente. La presenza di queste diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, come invece stabilito dalla disposizione regionale impugnata mediante il richiamo a una delibera della Giunta regionale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Lo stesso principio è stato affermato dalla **sent. n. 282** (sulla quale v. il *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.3.7.), nella parte in cui ha accolto la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della l.r. Molise 21 maggio 2008, n. 15 (art. 2, comma 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n)) sull'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. La normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, ma rinvia alle linee guida il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003). Questa disposizione abilita le Regioni a procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, ma solo in attuazione delle predette linee guida, non ancora adottate dall'organo competente, la Conferenza unificata. Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, secondo questa sentenza, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni e agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contenimento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali. In questa sentenza, tuttavia, la dichiarazione di illegittimità costituzionale è

stata pronunciata per violazione non già dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., bensì dell'art. 117, terzo comma, Cost., quindi per violazione dei principi fondamentali della potestà legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

La legge regionale della Liguria sull'istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri aveva attribuito al Parco lo scopo di tutelare, oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico e il paesaggio (l.r. Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 2, comma 1, lett. a, b e c). Queste disposizioni sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che riserva la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato, nonché per violazione dell'art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. La questione è stata dichiarata fondata dalla **sent. n. 272**, la quale ha confermato che la disciplina delle aree naturali protette è compresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato (v. sent. 12 del 2009, al par. 8): la legge regionale aveva quindi disciplinato un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato. La disposizione impugnata era stata successivamente modificata (l.r. 3 aprile 2008, n. 6, art. 1, comma 2) sostituendo il verbo «tutelare» con quello di «conservare» e lasciando per il resto invariato il testo originario. La richiesta della regione di dichiarare la cessazione della materia del contendere è stata respinta, poiché la variante era puramente terminologica, ma del tutto equivalente sotto l'aspetto contenutistico. Ma anche se si volesse ritenere che tra la funzione di tutela e quella di conservazione del paesaggio esista una differenza sostanziale e non formale, la Corte aveva già affermato che anche la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (sent. n. 226 del 2009, più oltre in questo stesso paragrafo; sent. n. 367 del 2007, in *Viva Vox 2007*, pp. 268-273). Le censure proposte nel ricorso sono state quindi trasferite al nuovo testo, con la conseguente

pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l.r. Liguria n. 6 del 2008.

La sentenza ha accolto anche la questione di legittimità costituzionale di altra disposizione della stessa legge regionale (art. 8, comma 2, lett. b) che aveva affidato al piano del parco l'individuazione degli interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della l.r. n. 12 del 1995, nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta potesse essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato, per contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. nonché con gli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) che stabiliscono contenuti e finalità dei piani paesistici. La sentenza ha ricordato un'altra disposizione regionale secondo cui il piano paesistico, i piani territoriali ed urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione territoriale sono sostituiti dal piano del parco per l'ambito territoriale da essi considerato (l.r. Liguria 22 febbraio 1995, n. 12, art. 18, comma 3) e ha riconosciuto l'attenuazione o addirittura la scomparsa della tutela paesistica derivante dalla combinazione di quest'ultima disposizione con quella impugnata. I pertinenti precedenti giurisprudenziali invocati sono stati la sent. n. 437 del 2008 (in *Viva Vox 2008*, pp. 338-339) e la sent. n. 180 del 2008 (in *Viva Vox 2008*, pp. 333-337), relativa al parco fluviale Gesso e Stura istituito dalla Regione Piemonte. Quest'ultima sentenza aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge regionale che aveva sostituito, nell'ambito del parco, il piano d'area al piano paesaggistico, per l'alterazione dell'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica; la disposizione infatti violava il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in materia di conservazione ambientale e paesaggistica, mentre alle Regioni è inibito introdurre disposizioni che alterino questo ordine di priorità, o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale

In materia di tutela del paesaggio si segnala infine la **sent. n. 226** (v. anche *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b,

competenze legislative e amministrative, par. 4.1.), che ha deciso il ricorso della Provincia di Trento avverso il nuovo testo dell'art. 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 63 del 2008, secondo cui «Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici». La disposizione era considerata lesiva della potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6, St. T.-A.A./Südtirol), potestà che pure lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio aveva salvaguardato all'art. 8, tenendo ferme nelle materie da esso disciplinate le potestà attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e Bolzano. La sentenza ha rigettato la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale sarebbe stato applicabile anche alla ricorrente l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, richiamando i pertinenti precedenti: la sent. n. 367 del 2007 (in *Viva Vox 2007*, pp. 268-273), in tema di tutela del paesaggio; la sent. n. 378 del 2007 (in *Viva Vox 2007*, pp. 254-256), che aveva costituito la più importante decisione di quell'anno sulla tutela dell'ambiente ed era stata resa proprio con riferimento alla Provincia di Trento; la sent. n. 62 del 2008 (in *Viva Vox 2008*, pp. 314-316), che aveva fatto salva la potestà legislativa della Provincia di Bolzano in materia di tutela del paesaggio anche a fronte della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. La sentenza inoltre si è collegata direttamente alla sent. n. 194 del 2009, più sopra esaminata, che non ha disconosciuto la potestà legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ma ha soltanto censurato la violazione di un limite statutario al suo esercizio. In coerenza con tale impostazione la sentenza ha accolto il ricorso estendendo, come di consueto, la pronuncia anche alla Provincia di Bolzano; essa ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà

legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

10. *Ulteriori rinvii.*

(o. 84; o. 153; o. 186; o. 279; s. 307; s. 339)

Un conflitto di attribuzioni in materia di smaltimento dei rifiuti sollevato dal Comune di Pasturano nei confronti di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile dall'**ord. n. 84**, illustrata al Cap. XXXI, *Conflitti fra poteri dello Stato*.

Sempre in tema di smaltimento dei rifiuti, il giudizio in via principale proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la l.r. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, è stato definito, a seguito della modifica della legge impugnata e della conseguente rinuncia al ricorso, con l'**ord. n. 153**, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere pur in mancanza di una formale accettazione da parte della Regione della rinuncia al ricorso (v. *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.4.; *Cap. XXXVII, Processo costituzionale*, sez. b, *giudizio sulle leggi in via principale e conflitti fra enti*).

Ancora in tema di smaltimento dei rifiuti, due ordinanze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avevano sollevato varie questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, recante *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*. A seguito delle modifiche alle disposizioni impugnate apportate in sede di conversione del decreto-legge, l'**ord. n. 279** ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza: su questa ordinanza si rinvia al *Cap. III, Processo penale*.

L'impugnazione da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana di una delibera legislativa in tema di abbattimento della fauna selvatica nei parchi e nelle riserve naturali regionali è

stata definita, a seguito della promulgazione della legge regionale con omissione delle parti impugnate, dall'**ord. n. 186** che, in conformità a consolidata giurisprudenza sulla promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (V. *Cap. XXXVII, Processo costituzionale*, sez. b, *giudizio sulle leggi in via principale e conflitti fra enti*; *Cap. XXXIV, Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.2.4.4.).

La **sent. n. 307** ha deciso il ricorso col quale il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (come sostituiti dall'art. 4, comma 1, lett. p), della l.r. 18 agosto 2006, n. 18), in tema di servizio idrico integrato. Le disposizioni impugnate, concernenti il servizio idrico integrato, avevano stabilito la separazione obbligatoria dell'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi (salvo che per l'autorità dell'ambito della città di Milano) e l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico integrato con la modalità della gara pubblica, rimanendo esclusa invece le modalità della società a capitale misto pubblico privato ovvero della società a capitale interamente pubblico.

La sentenza ha riconosciuto che la disciplina statale del servizio idrico integrato è stata dettata essenzialmente dal d.lgs. n. 152 del 2006, il cui art. 141 evidenzia come lo Stato, per regolare tale oggetto, abbia fatto ricorso a sue competenze esclusive in una pluralità di materie (funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), tanto da doversi parlare di un concorso di competenze statali esercitate su oggetti diversi, ma per il perseguimento di un unico obiettivo, quello dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate col ricorso del Governo, tuttavia, non toccavano problemi di tutela dell'ambiente. Esse sono state giudicate esclusivamente in relazione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato sulla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e a quella in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. p), e, rispettivamente, lett. e), Cost.). Per l'illustrazione della sentenza si

rinvia quindi al Cap. XXXIV, *Rapporti Stato – Regioni – enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.1.4. e par. 1.2.1.1.

La **sent. n. 339** ha definito i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna nei confronti di alcune disposizioni del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. 133 del 2008. Le questioni sollevate concernevano la ripartizione di potestà legislativa e il principio di collaborazione tra Stato e Regioni in ambiti concernenti congiuntamente una pluralità di materie (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; tutela della concorrenza; governo del territorio; ordinamento della comunicazione). Per l'illustrazione delle questioni e della decisione si rinvia al Cap. XXXIV, *Rapporti Stato – Regioni – Enti locali*, sez. b, *competenze legislative e amministrative*, par. 1.3.7.